

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA COMUNALE AI FINI DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI TELEMEDICINA – RESCUE & CARE

TRA

La ASL Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, C.A.P. 02100, Codice Fiscale e Partita IVA 00127190578, rappresentata legalmente dal Direttore Generale pro tempore, Dott. Mauro Maccari, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

Il Comune di Amatrice, con sede legale in Amatrice (RI), Corso Umberto I n. 100, C.A.P. 02012, Codice Fiscale 00117970576, rappresentato legalmente dal Sindaco pro tempore, Dott. Giorgio Cortellesi, domiciliato per la carica presso la sede del Comune,

PREMESSO CHE

- Il territorio del Comune, a seguito degli eventi sismici del 2016 e delle conseguenti difficoltà logistiche e infrastrutturali, presenta ancora oggi criticità nell'accesso fisico ai servizi sanitari, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione come anziani, persone con disabilità o con difficoltà motorie;
- La necessità di garantire la continuità assistenziale e di promuovere modelli sanitari innovativi rende opportuna l'attivazione di servizi di **telemedicina**, in grado di avvicinare l'offerta sanitaria ai bisogni della popolazione, riducendo gli spostamenti e i tempi di attesa;
- Il Comune è in possesso di una **piattaforma informatica** idonea allo svolgimento di attività di telemedicina, conforme ai requisiti di sicurezza informatica e protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente;
- L'ASL Rieti intende avvalersi di tale piattaforma per consentire ai propri medici di effettuare prestazioni sanitarie in modalità telematica, nel rispetto delle norme di legge e delle linee guida nazionali sulla telemedicina;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Amatrice e la ASL Rieti:

- per l'utilizzo, da parte della ASL, della **piattaforma informatica comunale** dedicata alla telemedicina, al fine di consentire ai medici della ASL di erogare prestazioni sanitarie a distanza ai cittadini residenti nel territorio comunale;

- Rescue & Care – Progetto di servizio socio-assistenziale domiciliare per anziani e soggetti cronici in area di Comunità Montana post-terremoto.

Le attività di telemedicina comprenderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Consultazioni mediche a distanza (televisite);
- Monitoraggio remoto dei parametri clinici dei pazienti;
- Attività di follow-up post ricovero o post intervento;
- Teleconsulenze specialistiche;
- Educazione sanitaria e counselling.

L'attività "Rescue & Care" è pensata per offrire un servizio socio-assistenziale innovativo all'interno di un'area di Comunità Montana caratterizzata da un'elevata presenza di soggetti anziani e con patologie croniche, la cui fragilità è stata ulteriormente accentuata dagli effetti del recente sisma.

L'iniziativa si propone di garantire al cittadino-paziente un'accoglienza integrata, un sostegno continuativo e un supporto mirato al conforto e alla gestione delle esigenze primarie direttamente presso il proprio domicilio. Il servizio si avvale delle tecnologie digitali e dei sistemi di teleassistenza, integrando soluzioni di assistenza socio-sanitaria a distanza.

L'intervento è destinato a quei casi in cui non sia necessaria né obbligatoria la presenza fisica nelle strutture ospedaliere, promuovendo così un modello di assistenza domiciliare che valorizzi la sicurezza e il benessere degli utenti nel proprio ambiente familiare.

Art. 2 – Modalità di utilizzo della piattaforma

Il Comune di Amatrice mette a disposizione, a titolo gratuito, la propria **piattaforma informatica** dedicata alla telemedicina, garantendone il corretto funzionamento, l'adeguata manutenzione e l'accessibilità per i medici autorizzati dalla ASL.

La piattaforma sarà accessibile tramite credenziali nominali, rilasciate direttamente dalla Società produttrice della piattaforma, per il tramite del Comune di Amatrice, previa comunicazione formale da parte della ASL dei nominativi del personale autorizzato.

L'accesso e l'utilizzo della piattaforma avverrà in modalità **protetta e sicura**, con sistemi di autenticazione, segregazione e crittografia dei dati, in conformità al DM del Ministero della Salute del 21 settembre 2022, al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Art. 3 – Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali degli utenti della piattaforma nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

In particolare:

- a) Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione della presente Convenzione, sono tenute, in ragione dei ruoli ricoperti, al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679

(di seguito, per brevità, anche solo “GDPR”) e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito per brevità, anche “Codice Privacy”).

- b) Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate che i dati personali comunque raccolti nell’ambito della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa.
- c) Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di rispettiva competenza ed attività, a trattare i dati personali dei soggetti, a qualsiasi titolo, interessati, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR e al Codice Privacy con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della citata normativa.
- d) Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutti i principi di cui all’art. 5 GDPR e nei limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione.
- e) Le Parti si impegnano, secondo ragione, a adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- f) Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto della Convenzione, la Asl di Rieti è il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 7, e dell’art. 24 del GDPR per tutti i trattamenti dei dati dei propri pazienti effettuati attraverso la piattaforma di telemedicina. La Asl di Rieti, in particolare, determina le finalità e i mezzi essenziali del trattamento dei dati sanitari, seleziona i pazienti destinatari dei servizi, impartisce le istruzioni operative al personale sanitario e risponde di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali relativi ai titolari del trattamento.
- g) Il Comune di Amatrice opera, giusto atto di nomina che si allega, quale responsabile ai sensi dell’art. 28 GDPR dell’Asl di Rieti, anche per il tramite della Società produttrice della piattaforma che viene in tal senso individuata dal Comune quale proprio ulteriore responsabile, per quanto riguarda la messa a disposizione, le attività di manutenzione, supporto tecnico e logistico necessarie all’attivazione e al funzionamento della piattaforma informatica comunale per l’erogazione in telemedicina di prestazioni sanitarie a distanza ai cittadini residenti nel territorio comunale senza accedere al contenuto clinico delle comunicazioni.
- h) Con riferimento al progetto “Rescue & Care”, le Parti opereranno quali autonomi titolari dei rispettivi trattamenti e, in particolare, l’Asl di Rieti con riferimento alla gestione sanitaria e il Comune di Amatrice con riferimento alla gestione socio-assistenziale degli interessati.
- i) La Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento, vigila sulla corretta gestione dei dati sanitari trattati dal proprio personale tramite la piattaforma, nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, limitazione della finalità e della conservazione.
- j) La ASL di Rieti ed il Comune di Amatrice, ciascuno con riferimento ai trattamenti di propria titolarità, se dovuto predispone autonomamente la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 GDPR prima dell’avvio operativo del servizio di telemedicina avvalendosi anche del supporto tecnico della Società fornitrice del software; redige e rende disponibile agli interessati l’informativa ai sensi degli artt. 13-14 GDPR prima dell’avvio di qualsiasi trattamento; riceve e fornisce riscontro alle richieste di esercizio dei diritti (artt. 15-22 GDPR) degli interessati; in caso di violazione dei dati personali, effettua la notifica al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 33 GDPR e la comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 34 GDPR.
- k) Il Comune di Amatrice, con riferimento ai trattamenti di cui è responsabile ai sensi dell’art. 28 GDPR, segnala senza ingiustificato ritardo alla Asl di Rieti malfunzionamenti, interruzioni del servizio, anomalie tecniche o violazioni di dati personali eventualmente riscontrate; sostiene i costi amministrativi e logistici relativi alla piattaforma informatica; garantisce che

il proprio personale non acceda ai dati personali e sanitari trattati attraverso la piattaforma di titolarità dell'Asl di Rieti; fornisce alla Asl di Rieti tutta l'assistenza che si dovesse rendere necessaria per la conduzione della DPIA, il riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati e la segnalazione all'Autorità Garante di eventuali violazioni di dati.

Art. 5 – Obblighi di riservatezza e sicurezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a:

- a) Trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni, dati e documenti di cui vengano a conoscenza in esecuzione della presente convenzione;
- b) Garantire che tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto della convenzione sia adeguatamente formato sugli obblighi di riservatezza e sicurezza;
- c) Non divulgare a terzi non autorizzati alcuna informazione relativa alle attività oggetto della Convenzione, salvo quanto previsto dalla legge o autorizzato per iscritto dall'altra Parte;
- d) Adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire accessi non autorizzati, divulgazioni, alterazioni o distruzioni dei dati;
- e) Conservare la documentazione relativa alle attività svolte in conformità alle disposizioni normative applicabili.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione ha durata di **anni tre (3)** a decorrere dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti, mediante atto scritto.

Art. 7 – Orario di svolgimento delle attività

Le attività di telemedicina saranno svolte dai medici della ASL **nell'ambito del proprio orario di servizio**, come previsto dai rispettivi contratti collettivi di lavoro e disposizioni organizzative interne.

Art. 8 – Coordinamento e monitoraggio

Le Parti individueranno, ciascuna per sé, un **referente tecnico e organizzativo** per il coordinamento delle attività previste dalla presente convenzione, nonché per il monitoraggio dell'andamento del servizio e la risoluzione di eventuali criticità.

Potranno essere previste riunioni periodiche di valutazione congiunta, finalizzate a migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio erogato.

Art. 9 – Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle normative vigenti in materia sanitaria, amministrativa e di protezione dei dati personali.

Art. 10 – Definizione delle controversie - Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente accordo mediante bonario componimento.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le Parti espressamente convengono in via esclusiva al Foro competente di Rieti.

Art. 11 – Sottoscrizione – Registrazione e imposta di bollo

La sottoscrizione del presente accordo di collaborazione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art.15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e dell'art.24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Amatrice
Il Sindaco

Dott. Giorgio Cortellesi

Per la ASL Rieti
Il Direttore Generale

Dott. Mauro Maccari